



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto**Presidente****Natale Longo****Consigliere****Carlo Efisio Marrè Brunenghi****Giudice relatore****S E N T E N Z A**

Nel giudizio di conto iscritto al n. 22364 del registro di Segreteria, promosso nei confronti di Farina Sergio, nella sua qualità di Agente Consegnatario del materiale dell'Istituto penitenziario della Casa di Reclusione di Rossano (CS), presso cui è domiciliato, per l'esercizio finanziario 2014;

Uditi nella pubblica udienza del 4 marzo 2020 il relatore, Referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, oltre la dott.ssa Maria Gagliardi per l'amministrazione penitenziaria;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

FATTO

Con relazione n. 493/2019 il magistrato relatore ha richiesto alla Sezione, ai sensi dell'art. 147 del c.g.c. l'iscrizione a giudizio del conto n. 31264, depositato presso questa Sezione e acquisito

al sistema informatico con il numero 22364, al fine di sottoporre all'esame del Collegio la questione preliminare sulla procedibilità della valutazione del conto in epigrafe e conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti opportuni. In particolare, veniva rappresentato che la gestione amministrativo contabile del materiale mobile degli Istituti penitenziari è regolata dal R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 (art. 569) integrata dall'art. 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 che impone agli agenti incaricati di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. La relazione evidenziava che dall'esame del prospetto di rendicontazione depositato emergeva chiaramente come il conto avesse per oggetto non solo i suddetti beni da tenere in custodia (gli unici che avrebbero dovuto costituire oggetto del conto), ma anche altri beni su cui grava il diverso debito di vigilanza dell'agente (i.e.: beni già assegnati agli uffici, arredi, attrezzature per la cucina, coperte, posate, lenzuola, mezzi di trasporto, macchine d'ufficio, et similia). Di qui la questione preliminare circa la procedibilità o meno del conto in discorso, giusta la diversa natura dei beni (beni di custodia/beni di vigilanza) e delle modalità relative alle rispettive gestioni (debito di custodia/debito di vigilanza), atteso che l'assoggettamento alla resa del conto giudiziale non discende dalla natura o dal valore del bene mobile preso in carico bensì dagli obblighi di custodia, oppure di vigilanza, gravanti sul consegnatario.

In data 12 e 13 febbraio 2020 sono pervenute le memorie, rispettivamente, del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per la Calabria (nota prot. n. 671), e dell'agente consegnatario del materiale (nota prot. n. 721).

Il Provveditorato, in particolare, dopo aver richiamato e allegato la normativa di riferimento, ha istato al Collegio di valutare la procedibilità dell'esame del conto, tenendo tuttavia in considerazione che l'eventuale risposta negativa arrecherebbe un pregiudizio al sistema amministrativo contabile dell'amministrazione penitenziaria, la cui peculiarità la contraddistingue da tutti gli altri rami della pubblica amministrazione. Evidenzia il Provveditorato che la specialità della materia in discorso è tale che il regolamento contabile di cui al R.D. n. 1908/1920 cit. è diretto esclusivamente agli istituti penitenziari, in quanto all'epoca della sua emanazione non vi erano gli attuali uffici e servizi (provveditorati regionali, magazzini vestiario, scuole di formazione), a cui va applicata la normativa dei consegnatari e dei cassieri di cui al d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, valida per tutte le amministrazioni statali, e che costituisce norma generale che all'art. 2, comma 1 fa salvi i regolamenti contabili caratterizzati da specialità della materia. Che pertanto, attesa detta specialità, i contabili di cui all'art. 730 del regolamento di contabilità carceraria si distinguono in contabili di cassa e contabili del materiale, a

seconda se hanno in custodia il denaro o il materiale dell'istituto carcerario. Ancora, evidenzia la memoria del Provveditorato che, con Circolare n. 26 del 09/09/2015 il Ministero dell'economia e della finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha informatizzato le gestioni contabili degli istituti carcerari tramite il Sistema Informativo di Gestione del Materiale (SIGMA), con lo scopo precipuo di avvicinare il sistema contabile dei beni mobili delle carceri con quello disciplinato dalla normativa generale di cui s'è detto, contemplando l'applicazione della nuova classificazione secondo il Sistema europeo dei conti (SEC 2013), nonché il calcolo dell'ammortamento secondo la normativa vigente per i beni mobili dello Stato. La memoria conclude deducendo che l'applicativo SIGMA è ad oggi l'unico applicativo gestionale del materiale in uso agli agenti, in linea con la normativa vigente che consente le operazioni a carico e discarico, la tenuta dei registri e la predisposizione dei conti giudiziale e del patrimonio. Valorizza che il SIGMA non consente di distinguere i beni con debito di custodia dai beni con debito di vigilanza, sicché nel conto vengono riportati tutti i beni inventariati, fatta eccezione per i beni di facile consumo. Il Provveditore fa infine presente di avere richiesto al Mef la necessità di una modifica dell'applicativo in uso, al fine di garantire la distinzione tra i beni con debito di custodia e beni

con debito di vigilanza.

Con memoria del 13 febbraio 2020, l'agente consegnatario del materiale ha sostanzialmente dedotto le medesime osservazioni presentate dal Provveditorato, in particolare valorizzando la correttezza del proprio *modus operandi* che è lo stesso utilizzato sull'intero territorio nazionale e che è l'unico attuabile considerata la norma di riferimento e gli strumenti ufficiali forniti per il suo rispetto. Deduce l'agente che di fatto i contabili del materiale di un Istituto penitenziario registrano beni e materie che costituiscono il patrimonio dello Stato (inizialmente quindi tutto come debito di custodia), attribuendo il codice SEC a ciascun bene per poi procedere alla successiva distribuzione e collocazione (da questo momento in poi *sub species* debito di vigilanza); elaborano a fine esercizio, sempre e solo con l'applicativo SIGMA, il modello 57 che costituisce un prospetto riepilogativo che in rileva sostanzialmente uno stato patrimoniale identico al giudiziale e che rappresenta l'intera movimentazione dei beni mobili e della loro gestione, senza possibilità di poter effettuare scritture contabili al di fuori di quelle previste dal R.D. n. 1908/1920 che permettono di scindere i beni oggetto di debito di custodia da quelli con debito di vigilanza.

All'udienza odierna, il Relatore ha fatto presente che il conto cumulativo dei beni oggetto di debito di custodia in una con quelli oggetto di debito di vigilanza, non potendo essere esitato,

deve essere dichiarato improcedibile. Il PM. Si è rimesso alle valutazioni del Collegio. La dott.ssa Gagliardi per l'amministrazione penitenziaria, riportandosi alla propria memoria, ha valorizzato che l'istituto sta definendo modalità operative atte, nel prossimo futuro, alla risoluzione delle menzionate difficoltà gestionali.

DIRITTO

[1] Conti giudiziali dei consegnatari di beni mobili degli Enti locali. La disciplina statale generale.

Come noto, la nozione generale di “agente contabile” è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono “consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia

dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Lo stesso Regolamento di Contabilità di Stato, poi, con riguardo ai consegnatari, prevede che “tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili” e che “la consegna si effettua per mezzo di inventario” (art. 22).

Coerentemente, è stabilito che “i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione” (art. 32) ed ancora che “nel conto giudiziale (...) il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari.

In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo” (art. 33).

In materia, assume altresì rilievo il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, che tuttavia, per espressa disposizione normativa (art. 2), non si applica alle

amministrazioni statali "dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi".

Detto DPR, all'articolo 6, comma 1, stabilisce che “gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento, per “beni mobili” si intendono “oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio”.

[2] L'assoggettabilità al giudizio di conto dei soli consegnatari per debito di custodia.

La ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto,

sent. n. 200/2016), ritiene che l'obbligo della resa del conto giudiziale sia limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con "debito di custodia" e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato soltanto del "debito di vigilanza" (art. 32, Reg. Cont. Stato).

Quanto a queste ultime nozioni, esse risultano disciplinate innanzitutto dall'art. 32 del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827 del 1924), a norma del quale:

"I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.

Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobilie di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto".

Più in dettaglio, nel Regolamento di cui al D.P.R. 254 del 2002, relativo ai consegnatari e cassieri dello Stato, si menzionano tre figure:

I. il consegnatario per debito di custodia (definito "agente contabile");

II. il consegnatario per debito di vigilanza (definito "agente amministrativo");

III. l'utilizzatore finale: il "fruitore delle utilità"

Sebbene il Regolamento n. 254 del 2002 non formalizzi le definizioni di "custodia" e di "vigilanza", limitandosi a definire solo la nozione di "utilizzatore finale", nei termini innanzi riportati, esse possono essere desunte dalle disposizioni di cui all'art. 10, che individua i seguenti compiti dei consegnatari:

- a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
- b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;
- c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;
- d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;
- e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con

gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Così come previsto dal menzionato art. 32 del regolamento di contabilità generale dello Stato, anche il Regolamento n. 254 del 2002 espressamente prevede che soltanto i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) siano obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), e che invece non visiano tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi).

Viste le disposizioni normative innanzi citate, non può che concordarsi con le conclusioni cui è pervenuta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus: Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015), secondo cui, in linea di principio:

➤ il debito di “custodia” grava, in linea di massima, sul consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni funzionali dell’amministrazione;

➤ il debito di “vigilanza” grava, invece, sul consegnatario competente, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, per la sorveglianza sul corretto uso dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso. Intendendosi, per gestione delle scorte operative,

l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

[3] La disciplina in materia di Amministrazione economica e contabilità per gli Stabilimenti carcerari (R.D. n. 1908/1920).

Relativamente all'Amministrazione penitenziaria, le riferite fonti normative devono necessariamente essere integrate, anche tenuto conto del menzionato disposto dell'art.2 del DPR n. 254/2002, dal riferimento al Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908 (cfr: Circolari n. 32, del 13 giugno 2003, n. 59879, del 15 febbraio 2005, n. 4, del 26 gennaio 2010, n. 18/RGS, del 22 maggio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), recante disposizioni in materia di Amministrazione economica e contabilità per gli Stabilimenti carcerari

In materia di resa del conto, il Regio Decreto, all'articolo 569 (rubricato "Conto economico e conti giudiziali"), testualmente prevede: "Chiuso l'esercizio finanziario, per l'Amministrazione domestica e delle manifatture sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che comprende anche quello del fabbricato, corredati dei relativi documenti. Conti giudiziali separati debbono rendersi per i fondi dei detenuti e per gli agenti di custodia. Tutti i conti giudiziali si rendono anche al termine

di ogni gestione contabile".

Con specifico riguardo al materiale, l'articolo 673 del regolamento prevede che la contabilità sia suddivisa in distinte categorie, ovvero "...a) mobili, arredi e suppellettili diverse; effetti di vestiario, di biancheria e da letto ad uso del personale di custodia, degli inservienti e dei condannati; macchine, attrezzi ed utensili di proprietà dello Stato, occorrenti all'esercizio delle manifatture e per il fabbricato; b) materie prime ed accessorie di proprietà dello Stato; c) manufatti di proprietà dello Stato; d) materie prime ed accessorie di proprietà dei committenti; e) manufatti di proprietà dei committenti; f) materiale da costruzione per il fabbricato; g) commestibili, combustibili ed altri generi di ordinario consumo; h) materie prime per l'agricoltura e prodotti agricoli"

L'articolo **681** del Regolamento prevede inoltre che "tutti gli oggetti e i generi che non possono per loro natura essere iscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile, per la distribuzione e secondo il bisogno, sono da questi iscritti su speciale registro (modello 49)".

Quanto i doveri del contabile, **l'articolo 730** del regolamento prevede espressamente prevede:

"Il contabile ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti pei servizi dello Stabilimento **ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale**

incarico, a norma del regolamento per la contabilità

generale dello Stato. I suoi principali doveri sono i seguenti: 1°

tenere con la massima esattezza ed in corrente il libro di cassa,

i registri inventari del materiale e quelli ausiliari, i registri e i

libretti di conto corrente degli agenti di custodi e dei detenuti, il

giornale della spesa di sopravvitto e quello di movimento dei

generi di magazzino per la dispensa condotta in economia; (...);

15° compilare alla fine dell'esercizio, o della sua gestione: a) i

conti giudiziali dei proventi delle due amministrazioni,

domestica e industriale, dei fondi degli agenti di custodia e del

fondo dei condannati, corredandoli di tutti i documenti

giustificativi; b) il prospetto di situazione della contabilità del

materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli

inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli

inventari del materiale e lo stato di confronto tra risultati della

cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il

verbale di verifica della cassa a fine di esercizio, e di

consegna della cassa stessa al passaggio di gestione; c) il

riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla corte dei

conti, ed elenco di crediti alla fine dell'esercizio o di gestione

.....".

Sebbene la formulazione testuale delle richiamate disposizioni

(e più in generale del regolamento in questione) possa indurre

l'interprete a ritenere che il conto del consegnatario debba

sostanzialmente contemplare la totalità dei materiali nella

disponibilità dell'Ente, ritiene il Collegio (in termini, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 86/2015) che un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti deponga nel senso di ricondurre nell'alveo della generale disciplina, già tratteggiata, anche la fattispecie relativa al conto giudiziale dei materiali nella disponibilità degli istituti penitenziari.

In proposito, si osserva innanzitutto come il già menzionato **articolo 730** del R.D. n. 1908/1920 estenda espressamente al contabile per la gestione del denaro e delle materie occorrenti per i servizi dello Stabilimento dell'Istituto penitenziario la disciplina generale prevista, in materia di obblighi e responsabilità (e dunque anche con riguardo alla distinzione tra debito di custodia e di vigilanza), dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Pertanto, anche l'articolo 582 del menzionato Regio decreto, prevede espressamente, per i beni dati in uso, "la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione degli oggetti", nel mentre incombe sul contabile, quale manifestazione dell'obbligo di vigilanza, il dovere di "conservazione" dei verbali di passaggio di consegna dei beni.

Pertanto, sempre dall'esame del menzionato articolo 730 (come di ulteriori disposizioni del richiamato Regio decreto) può chiaramente evincersi la ferma distinzione tra l'inventario (che costituisce un allegato a corredo del conto) e il conto giudiziale (che fisiologicamente non ricomprende la totalità dei beni

dell'Amministrazione), il solo che dev'essere depositato presso questa Corte.

Rimane altresì da soggiungere che la disciplina prevista in materia di agenti contabili consegnatari per debito di custodia rinviene la propria ragion d'essere nella circostanza, da reputarsi fisiologicamente residuale, che alcuni beni nella disponibilità dell'Amministrazione non vengano (di norma temporaneamente) utilizzati, così richiedendo di esser garantiti da un sistema di tutela rafforzata, *id est* dalla previsione di un puntuale dovere di custodia, evidentemente connesso alla materiale disponibilità del bene (cfr: responsabilità ex recepto) in capo all'agente contabile consegnatario, quindi tenuto alla resa del conto giudiziale.

Pertanto, ipotizzare la sussistenza, in capo ai consegnatari degli istituti penitenziari, di un obbligo di custodia (di norma correlato al dovere di rendere il conto giudiziale) con riguardo alla generalità dei beni inventariati costituirebbe evidentemente approdo interpretativo irragionevole (artt. 3, 28 e 103 Cost.), in quanto si tradurrebbe nell'imputazione delle gravose responsabilità ex recepto (con il connesso obbligo di resa del conto giudiziale) anche con riguardo a beni per i quali difetti una fattuale relazione di custodia, con evidente disparità di trattamento, *sine ratione* (e peraltro sconfessata dallo stesso testo dell'art. 730 del Regio Decreto), rispetto a tutti gli altri agenti contabili consegnatari della Pubblica amministrazione

[4] Conclusioni.

Deve pertanto concludersi che il consegnatario negli istituti penitenziari, in disparte gli ulteriori compiti di natura ragionieristica e di resa del conto amministrativo, riveste la qualifica di agente contabile e deve rendere il conto giudiziale, a mezzo del previsto Modello 57, limitatamente ai “beni oggetto di obbligo di custodia” e al medesimo dati in carico al momento dell’acquisto, della costruzione o, comunque, dell’assegnazione allo Stabilimento carcerario, e non ancora assegnati, al termine dell’esercizio, ai responsabili dei vari servizi cui gli stessi siano destinati per l’uso e, per ciò, non ancora scaricati dal conto della sua gestione personale di consegnatario, dimostrata attraverso le scritture dell’inventario (documento da allegare al conto).

Il consegnatario, infatti, acquisiti i beni nelle forme di legge, li iscrive negli inventari, li registra nella contabilità e li prende in carico con obbligo di custodia sino alla consegna (obbligo tipico dei magazzinieri) degli stessi per l’uso cui sono destinati, annotandone il passaggio (c.d. carico e scarico) nelle sue scritture e nello stesso inventario.

Al termine di ciascun esercizio (ovvero comunque in caso di conclusione della gestione dell’agente contabile), il contabile, mediante l’inventario aggiornato, rende il rendiconto amministrativo sul complesso dei beni mobili esclusivamente alla sua Amministrazione, che lo verifica e lo approva in sede di esame amministrativo.

Per converso, il contabile rende il conto giudiziale alla Corte dei conti esclusivamente con riguardo ai beni mobili ricevuti in custodia, dovendosi accertare l'avvenuto regolare svolgimento dei compiti del contabile in ordine a detti beni (art. 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214).

D'altro canto, la vigilanza sui beni mobili assegnati per l'uso ai servizi compete ad ogni dipendente assegnatario, nonchè ai responsabili dei vari servizi o strutture dell'Istituto penitenziario e al consegnatario generale; tuttavia, la violazione di questi obblighi può integrare esclusivamente i presupposti per l'accertamento della comune responsabilità amministrativa per danni all'erario.

Orbene, con riguardo alla fattispecie concreta sub iudice, si osserva che nel conto giudiziale depositato non vengono individuati e riportati i soli beni mobili non ancora assegnati in uso agli uffici, sui quali soltanto l'agente contabile consegnatario è normativamente astretto da un obbligo di custodia e dal conseguente dovere di rendere (anche in forma non automatizzata e dunque a prescindere dai programmi gestionali utilizzati) a questa Corte, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio (art. 611 del R.D. n. 827 del 1924) e per il tramite della propria amministrazione, il conto giudiziale.

In proposito, si dà atto che l'Amministrazione, in sede di udienza, ha riferito di aver avviato attività organizzative funzionali ad adeguarsi alle riferite modalità di resa dei conti

giudiziali.

Alla luce della tratteggiata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ritiene dunque il Collegio che debba dichiararsi l'improcedibilità del conto depositato.

[5] Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio (pronunzia di ordine meramente procedurale su questione preliminare), non v'è luogo a provvedere (cfr. art. 31, comma 3, c.g.c).

PQM

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria - definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto in esame.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del 4 marzo 2020.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Carlo Efisio Marrè Brunenghi

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 06/05/2020

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Debora Pucci